



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione Territorio – Edilizia Privata – Patrimonio -
Demanio – Commercio – Artigianato – Industria

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 E-mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 124 del 02 SET. 2010

Del Registro Generale n. 1528 del 7 SET. 2010

OGGETTO: Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42 ditta AGIP Petroli Spa ora VIOLANTE
Petroli Srl (prat. 1317/47.-)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E CONDONO EDILIZIO

VISTO E CONSIDERATO:

- Che il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- Che la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, presentata in data 03.04.1986, prot. n. 6136, dalla società AGIP Petroli Spa con sede in via Laurentina 449, Roma ora società VIOLANTE Petroli Srl con sede in Mercato San Severino frazione S. Eustachio, Via Provinciale 107 n. 85, a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda del 2.12.2002, rep. 26630, racc. 12229 del Notaio Matteo Fasano, rappresentata dal sig. Eugenio Violante, nato a Tripoli il 24.01.1941, ai sensi dell'art. 35 della legge 47/85, per opere abusivamente realizzate in questo Comune alla località Rettifilo, su area individuata al foglio di mappa n. 25, part. n. 582, relative alla realizzazione di un chiosco metallico dalle dimensioni di mt. 2.50 x 1.30 con altezza totale di mt. 2.80 annesso all'impianto carburanti;
- che detta opera ricade in zona soggetta a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
- che in data 20/07/2010 con nota prot. 18796 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004;
- Che in data 04/08/2010 è stata rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata l'autorizzazione paesaggistica n. 46 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 comma 7, in quanto le opere realizzate abusivamente non appaiono tali da risultare pregiudizievoli per l'ambiente circostante, e non si appalesa la necessità di intimarne la demolizione;
- Che con la Delibera di Giunta Municipale n. 1963 del 25 novembre 1997, si stabiliva i criteri per la determinazione della sanzione ;
- Visto l'art 4 del D.M. 26/09/1997 che recita "L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema sotto riportato o comunque prestabilita da specifica norma.

Tipologia 4	£ 1.000.000
Tipologia 5e6	£ 750000
Tipologia 7	£ 500000

Pertanto l'indennità risarcitoria da versare è di £ 1000000 = pari ad € 516.46

RITENUTO:

- di poter concedere il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le predette opere abusivamente realizzate, fermo restante l'irrogazione della Sanatoria pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO,


- che sono salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori provvedimenti da dover adottare in seguito alle istruzioni in merito che saranno emanate dalla Regione

Campania, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di non richiedere il ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa, in quanto le stesse non sono incompatibili con l'interesse paesistico tutelato;
- 3) Di quantizzare l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura di € 516,46 da incamerare mediante accredito sul c.c.p. n.12286845, intestato al "Comune di Capaccio" causale "sanzione dovuta per l'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. n. 167 del D.Lgs n. 42/04."
- 4) Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Di introitare il suddetto importo sull'apposita risorsa del Bilancio 2010 indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
- 6) Di vincolare l'importo per l'utilizzo delle finalità previste dal comma dell'art. n. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 02-09-2010

prot. 37467

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

7 SET. 2010

al _____

IL RESPONSABILE
